



BANCA VALSABBINA

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE
DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

INFORMATIVA AI SOCI IN VISTA DEL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. PREMESSA

Le "Disposizioni di Vigilanza per le Banche", contenute nella Circolare Banca d'Italia 285/2013 mirano a garantire, in coerenza con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale ed europeo, che gli organi aziendali siano in grado di assicurare il governo dei rischi cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi.

In tale ottica richiedono che negli Organi di vertice siano presenti soggetti in grado di svolgere in maniera efficace il ruolo ad essi assegnato.

Nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale i compiti di controllo sono affidati al Collegio sindacale che è chiamato a vigilare sull'osservanza delle norme di legge dei regolamenti e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, adottati dalla Banca e sul loro concreto funzionamento, sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle Società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

In considerazione dell'importanza che tali compiti rivestono ai fini di vigilanza, nel rispetto dell'art. 52 del D. Lgs. 385/1993, l'Organo con funzione di controllo deve altresì informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle Banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio sindacale ha inoltre la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta del 15 novembre ha inoltre attribuito al Collegio sindacale la funzione di Organismo di Vigilanza a sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di garantire un funzionamento corretto ed efficiente degli Organi aziendali, le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia richiedono anche al Collegio sindacale di effettuare un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento.

Nel rispetto del Regolamento Assembleare i componenti del Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito delle candidature che siano state presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con la precisazione per ciascun nominativo proposto se la candidatura riguardi la nomina a Presidente del Collegio Sindacale oppure a Sindaco Effettivo o a Sindaco Supplente. Le candidature possono essere presentate su iniziativa:

- del Collegio Sindacale in carica, ove necessaria un'integrazione ai sensi di legge o del Collegio Sindacale giunto a scadenza del suo mandato;
- di almeno 100 Soci, che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni (rispetto alla data in cui è stata convocata l'Assemblea in prima convocazione) e che abbiano diritto ad intervenire e di votare in Assemblea secondo le norme vigenti.

Il possesso dei requisiti di Legge dei candidati e le professionalità di ciascuno vengono preliminarmente accertate dal curriculum vitae degli stessi.

Al fine di assolvere correttamente alle proprie funzioni i componenti del Collegio devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alla funzione svolta.

Le competenze possedute dai Sindaci devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca.

I Sindaci devono inoltre dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Nell'intento di garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito Banca d'Italia, nella Circolare 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" richiede il Collegio sindacale si sottoponga almeno annualmente ad un processo di autovalutazione.

Il Collegio in carica scade con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio.

Nel rispetto di quanto sopra, il Collegio sindacale, sulla base dell'apposita istruttoria condotta in ottemperanza alla Circolare Banca d'Italia 285/2013 ha individuato e formalizzato le caratteristiche e le professionalità dei candidati da nominare, che vengono di seguito indicate.

❖ **Composizione e professionalità del Collegio**

Disponibilità dei Sindaci

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Sindaci devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

Requisito di professionalità e competenze professionali dei Sindaci

Le competenze professionali dei Sindaci devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a garantire che l'attività di vigilanza venga svolta in modo idoneo.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di vigilanza vigente al fine di assicurare una diversificazione delle competenze e favorire il buon funzionamento del Collegio sindacale, i candidati alla carica di Sindaco devono possedere adeguate conoscenze in una o più delle aree tematiche di seguito indicate:

- business bancario;
- caratteristiche e funzionamento del sistema economico-finanziario;
- contabile, fiscale e tributaria acquisita o esercitando la libera professione o attraverso una pluriennale esperienza di insegnamento universitario;
- regolamentazione della finanza;
- Sistemi dei Controlli interni e metodologie di gestione e controllo dei rischi, acquisita rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo in imprese di significative dimensioni o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- Sistema informativo e Continuità operativa;
- *governance* e organizzazione della Banca, acquisita attraverso la permanenza in ruoli di direzione, amministrazione e controllo della Banca;
- giuridiche e societarie.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto del fatto che al Collegio sindacale è stata attribuita anche la funzione di Organismo di Vigilanza, è opportuno che nel Collegio sia presente una figura esperta in materie giuridiche. Inoltre, tenuto conto di quanto auspicato in più occasioni dalla Banca d'Italia riguardo alla diversità di genere, è altresì opportuno che il Collegio venga integrato con almeno una figura di sesso femminile.

Requisito di onorabilità

Considerata l'importanza che il requisito di onorabilità riveste a livello reputazionale per la Banca, i candidati non devono aver tenuto comportamenti che pur non essendo classificabili come reati possano creare o aver creato ai danni della Banca pregiudizi reputazionali.

Conflitti di interesse

Allo scopo di prevenire possibili conflitti di interesse e per meglio assicurare la sana e prudente gestione non possono essere candidati soggetti che al momento della nomina a componente del Collegio sindacale abbiano in essere, direttamente o indirettamente, con la Banca attività di rischio superiori al 5% dell'ultimo Patrimonio di Vigilanza comunicato a Banca d'Italia.

Divieto di Interlocking

Ai sensi dell'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” i Sindaci non possono essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, che svolgano attività in concorrenza con la Banca.